

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (modifiche del 3 settembre e del 10 dicembre 2020)

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

viste le modifiche della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) in relazione alla modifica del 22 marzo 2019 della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma delle PC) che entreranno in vigore il 1° gennaio 2021 e vista la necessità di adattare talune disposizioni del Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013,

su proposta della Direzione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

decide:

I.

Il Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 viene modificato come segue:

TITOLO I **Disposizioni generali**

Assicurati

Art. 2

¹Riservato l'art. 5 del presente Regolamento, sono assicurati all'Istituto di previdenza:

- a) invariato;
- b) invariato;
- c) invariato;
- d) le persone assicurate secondo l'art. 7a del presente Regolamento;
- e) invariato.

²invariato.

TITOLO II **Assicurazione all'Istituto di previdenza**

Capitolo primo **Rapporto d'assicurazione**

Continuazione dell'assicurazione

Art. 7a

¹Se l'assicurazione termina per scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro e a quel momento ha compiuto l'età di 58 anni, l'assicurato può fare richiesta di continuare l'assicurazione.

²L'assicurato deve fare richiesta tramite il relativo formulario entro 3 mesi dallo scioglimento del rapporto di lavoro, comprovando che lo stesso è stato sciolto dal datore di lavoro.

³L'assicurato ha la facoltà di decidere, al momento della richiesta di continuazione dell'assicurazione, se vuole versare i contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso o se vuole versare i contributi per l'assicurazione integrale, aumentando così l'aver di vecchiaia. Se inizialmente opta per il versamento dei contributi per l'assicurazione integrale, l'assicurato ha la possibilità, in un secondo tempo e per il futuro, di passare al versamento dei contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso. Una volta optato per il versamento dei contributi per l'assicurazione rischio invalidità

e decesso, non è più possibile passare all'assicurazione integrale. Se l'assicurato che gode delle garanzie secondo l'art. 24 Lipct vuole continuare l'assicurazione, è obbligato a optare per il versamento dei contributi per l'assicurazione integrale. In caso contrario, le garanzie secondo l'art. 24 Lipct decadono.

⁴Il mantenimento dell'assicurazione si basa sullo stipendio assicurato valido al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro.

⁵La prestazione di libero passaggio rimane all'Istituto di previdenza anche se l'assicurato opta per il versamento dei contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso. Se l'assicurato entra a fare parte di un altro istituto di previdenza, la prestazione di libero passaggio viene versata fino all'importo dovuto per il riscatto massimo delle prestazioni presso il nuovo istituto di previdenza. In questo caso, lo stipendio assicurato viene ridotto in proporzione al capitale da trasferire e tutte le prestazioni assicurate sono ridotte in analogia ad un caso di prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria.

⁶L'assicurato è debitore sia dei contributi a carico dell'assicurato che quelli a carico del datore di lavoro secondo l'art. 53 cpv. 2 per l'assicurazione integrale rispettivamente secondo l'art. 53 cpv. 4 per l'assicurazione rischio invalidità e decesso. L'assicurato è anche debitore del contributo di risanamento secondo l'art. 54 cpv. 3 del presente Regolamento.

⁷L'assicurazione termina se l'assicurato:

- a) dà disdetta per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni per la fine del mese. Fa stato la data di ricezione della disdetta;
- b) è in ritardo con il pagamento dei contributi. L'assicurato è in ritardo se i contributi fatturati non sono saldati entro il termine di 40 giorni dopo l'emissione della fattura;
- c) raggiunge l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni;
- d) ha diritto ad una pensione d'invalidità da parte dell'Istituto di previdenza. In caso di invalidità parziale, l'assicurazione termina per la parte d'invalidità e le prestazioni sono ridotte in analogia ad un caso di prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria;
- e) decede prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento;
- f) entra a fare parte di un nuovo istituto di previdenza per il quale l'Istituto di previdenza versa più dei 2/3 della sua prestazione di libero passaggio.

⁸Gli assicurati che continuano l'assicurazione sono equiparati al collettivo del datore di lavoro al quale appartenevano prima della continuazione dell'assicurazione. Rimangono di conseguenza persone legate al datore di lavoro in caso di liquidazione parziale.

⁹In deroga all'art. 21 cpv. 1 e 1^{bis} e sotto riserva delle prestazioni previdenziali da liquidare in forma di capitale secondo il presente Regolamento, se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurate sono versate sotto forma di rendita; un'eventuale richiesta di versamento in capitale ricevuta è nulla.

¹⁰In caso di pensionamento anticipato o per vecchiaia secondo l'art. 29 cpv. 2 e in deroga agli artt. 56 e 57 del presente Regolamento, il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI è interamente a carico dell'assicurato.

Capitolo secondo

Definizioni

Riscatto

Art. 12

¹L'assicurato può migliorare le sue prestazioni nei limiti previsti dagli art. 79b e 79c LPP e dagli art. 60a, 60b, 60c e 60d dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2).

^{1bis}Le garanzie secondo l'art. 24 cpv. 3 Lpct possono essere migliorate esclusivamente se l'importo versato è dovuto ad un rimborso di un prelievo effettuato per l'abitazione primaria, ad una quota parte della prestazione di libero passaggio o della rendita trasferita dall'ex coniuge o dall'ex partner registrato o al recupero delle prestazioni versate in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

^{1ter}Il riscatto non è ammesso se quest'ultimo proviene da un versamento volontario dell'assicurato:

- a) in caso di congedo non pagato, per la parte di stipendio assicurato in congedo non pagato;
- b) in caso di mantenimento dell'assicurazione secondo l'art. 7a del presente Regolamento versando i contributi rischio invalidità e decesso.

²Il calcolo della somma di riscatto massima avviene sulla base delle tabelle di cui all'allegato no. 1. Il pagamento della somma di riscatto da parte dell'assicurato avviene mediante versamento unico.

³invariato.

^{3bis}Il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) è autorizzato fino al momento del pensionamento per vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o, in ogni caso, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di 65 anni.

⁴La somma di riscatto massimo è stabilita sulla base dell'allegato no. 1, ritenuto che la data di computo sul conto individuale dell'assicurato corrisponde alla data di accredito a favore dell'Istituto di previdenza.

⁵invariato.

⁶invariato.

Accrediti di vecchiaia

Art. 14

Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alle seguenti aliquote e sono computati agli assicurati per i quali vengono versati i contributi ordinari di cui all'art. 53 cpv. 2 del presente Regolamento:

Fasce di età	Accrediti di vecchiaia in % dello stipendio assicurato
dai 20 ai 34 anni	13%
dai 35 ai 44 anni	16%
dai 45 ai 54 anni	19%
dai 55 ai 65 anni	22%

TITOLO III
Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo
Generalità

Liquidazione in capitale

Art. 21

¹Sotto riserva delle restrizioni di cui all'art. 7a cpv. 9 del presente Regolamento, il beneficiario di una pensione anticipata o di vecchiaia può chiedere che una parte della prestazione gli sia versata in forma di liquidazione in capitale. Può essere liquidato in capitale al massimo il 50% dell'avere di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento. La domanda di liquidazione in capitale deve essere inoltrata (per i coniugati con il consenso del coniuge o del partner registrato) con un preavviso di almeno tre mesi sulla data del pensionamento.

^{1bis}invariato.

²invariato.

³invariato.

Determinazione della sovrassicurazione

Art. 26

¹invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴invariato.

⁵invariato.

⁶invariato.

⁷Se l'AVS/AI, l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare riducono, revocano o rifiutano una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento di reintegrazione dell'AI, l'Istituto di previdenza riduce le sue prestazioni in misura corrispondente. Se per un caso specifico l'AVS/AI, l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare non devono prendere una decisione in merito e l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità volontariamente, l'Istituto di previdenza riduce le prestazioni a quelle previste secondo l'assicurazione minima LPP.

Capitolo secondo
Prestazioni

Sezione I
Pensione di vecchiaia

Procedure di pensionamento

Art. 29

¹invariato.

**anticipato e di
vecchiaia**

²invariato.

³Al raggiungimento dei 60 anni l'assicurato non può rinunciare alla pensione, a meno che lo stesso inizi immediatamente una nuova attività lucrativa o si sia iscritto all'assicurazione contro la disoccupazione. In questo caso la prestazione di libero passaggio è trasferita alla nuova istituzione di previdenza o, in mancanza di essa, su un conto di libero passaggio.

Sezione III Pensione ai superstiti

**Capitale di
decesso**

Art. 44

¹In caso di decesso di un assicurato in servizio senza diritto a prestazioni di reversibilità di cui agli art. 37, 38, 39, 40 e 41 del presente Regolamento è assegnata una prestazione in favore dei seguenti beneficiari:

- a) al convivente non coniugato nella misura in cui l'assicurato primario abbia notificato preventivamente la convivenza, ritenuto che l'avente diritto produca la relativa documentazione scritta, e che:
- la convivenza sia durata ininterrottamente e con domicilio civile in comune per almeno 5 anni prima del decesso; o
 - vi siano uno o più figli in comune che hanno diritto a una pensione per orfani ai sensi del presente Regolamento;
- b) in assenza di beneficiari di cui al punto a), i figli;
- c) in assenza di beneficiari di cui ai punti a) e b), i genitori;
- d) in assenza di beneficiari di cui ai punti a), b) e c), i fratelli e sorelle.

²Il capitale decesso di cui al cpv. 1 corrisponde al 50% dell'avere di vecchiaia acquisito alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato primario. Questo importo è diminuito del valore attuale di eventuali pensioni per orfani di cui agli artt. 42 e 43 del presente Regolamento. Il valore attuale è calcolato secondo il tasso tecnico valido al momento del decesso, tenendo conto di un versamento fino a 25 anni e considerando il valore della pensione per orfani di diritto valido al momento del decesso.

³In caso di più beneficiari la ripartizione avviene in base al loro numero.

⁴Il convivente ai sensi del cpv. 1 lett. a) che percepisce una rendita per vedove o per vedovi o per convivente da un istituto di previdenza professionale non ha diritto al capitale di decesso.

Sezione V Prestazione di libero passaggio

**Diritto alla
prestazione di
libero passaggio**

Art. 47

¹L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio se il rapporto d'impiego è sciolto prima del verificarsi di un evento assicurato dall'Istituto di previdenza, calcolata secondo l'art. 15 del presente Regolamento di previdenza. Rimane riservata la continuazione dell'assicurazione secondo l'art. 7a del presente Regolamento.

²invariato.

³invariato.

⁴invariato.

⁵invariato.

⁶invariato.

**Utilizzazione
della prestazione
di libero
passaggio**

Art. 48

¹invariato.

²invariato.

³Se l'avente diritto non fornisce istruzioni entro 6 mesi dalla data d'uscita, la prestazione di libero passaggio viene versata all'Istituto collettore (art. 4 LFLP).

Sezione VI

Promozione della proprietà di abitazione

**Costituzione in
pegno e prelievi
anticipati per la
promozione della
proprietà di
abitazioni**

Art. 50

¹Il diritto alle prestazioni di previdenza o di libero passaggio può essere costituito in pegno conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni fino al giorno del compimento dei 57 anni.

²Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla LPP, può essere effettuato il versamento anticipato di un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio fino al giorno del compimento dei 57 anni.

³invariato.

⁴invariato.

⁵invariato.

⁶invariato.

⁷invariato.

TITOLO IV

Proventi dell'Istituto di previdenza

Capitolo secondo

Proventi

**Contributi
ordinari e
straordinari**

Art. 53

¹invariato.

²invariato.

³invariato.

⁴Per gli assicurati con meno di 20 anni e per la continuazione dell'assicurazione per il rischio invalidità e decesso secondo l'art. 7a del presente Regolamento, il contributo rischio è pari al 2.2% dello stipendio assicurato. Per gli assicurati con meno di 20 anni, lo 0.9% è a carico degli assicurati e l'1.3% è a carico dei datori di lavoro.

Capitolo terzo

Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

**Modalità di
finanziamento**

Art. 61

per gli assicurati secondo l'art. 7a Gli assicurati all'Istituto di previdenza di cui all'art. 2 cpv. 1 lettera d del presente Regolamento comunicano per iscritto, al momento dell'inoltro della domanda di pensionamento, le modalità di finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI.

TITOLO V Disposizioni varie e transitorie

Capitolo primo Disposizioni varie

Ricalcolo dell'importo di pensione garantito al 31.12.2012

Art. 64

¹In caso di ricalcolo dell'importo di pensione garantito di cui all'art. 24 cpv. 5 Lipct, a seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento dell'abitazione primaria e di riversamenti o riscatti nell'ambito della procedura di divorzio, fa stato l'età dell'assicurato al verificarsi di uno di questi eventi, ritenuto che il ricalcolo avviene sullo stipendio determinante e sul grado di occupazione stabiliti al 31.12.2012.

²L'importo di pensione garantito viene ridotto o aumentato al massimo dell'importo che corrisponde al capitale prelevato o rimborsato, moltiplicato per il tasso di conversione di cui all'art. 16 del presente Regolamento valido al momento del calcolo.

Entrata in vigore

Art. 70

¹invariato.

²Nell'ambito delle disposizioni di Legge e dello Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento.

II.

Le modifiche entrano in vigore al 1° gennaio 2021.